REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina per la campagna di commercializzazione 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina ; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le ultime tre campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi ; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1984/86 (4), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990, e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu par detta campagna (5), ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi ; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 ;

considerando che le importazioni di diversi tipi di granturco ibrido destinato alla semina di cui al codice NC 1005 10 19 non possono essere considerate rappresentative, data la loro entità estremamente ridotta ; che non si possono pertanto fissare prezzi di riferimento per questi tipi di granturco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui ai codici NC 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 e 1007 00 10 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.
(3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 3.
(5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzi di riferimento
	Granturco :	
	– destinato alla semina :	
	– – ibrido (1) :	
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top cross	95
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	105
1005 10 15	– – – ibrido semplice	220
	Sorgo a grani :	
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	130

(1) È ammesso in questo codice NC subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.